



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.34

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SIPI SRL E DI SIAR SRL IN SISI SRL. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
MORETTI Giovanni	Vice Sindaco	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
VIGLIONE Antonio	Consigliere	X	
FASANO Roberto	Consigliere	X	
BORDONE Gloria in BERTOLUZZO	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa CAPO Barbara** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SIPI SRL E DI SIIAR SRL IN SISI SRL.
APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente riferisce:

SISI – “Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.”, deriva dalla scissione e trasformazione in società di capitali, ai sensi dell’articolo 115 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., del ramo aziendale di A.C.C.I. relativo alla gestione dei servizi idrici, avvenuta il 16 maggio 2007 in adempimento della delibera n. 2 del 07 agosto 2006 della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali dell’Autorità d’ambito (ora Ente di Governo) n. 4 cuneese, ai fini della prosecuzione della gestione dei servizi stessi in house providing.

Detta società è partecipata dai seguenti comuni: Alba-Baldissero d’Alba- Castagnito- Corneliano d’Alba-Govone-Guarene-Magliano Alfieri-Montaldo Roero-Monticello d’Alba-Piobesi d’Alba-Pocapaglia-Santa Vittoria d’Alba-Sommariva Perno-Barolo-Castiglione Falletto-Diano d’Alba-Grinzane Cavour-Monforte d’Alba-Montelupo Albese-Roddi-Rodello-Serralunga d’Alba-Sinio-Verduno-Cossano Belbo e Santo Stefano Belbo.

SIPI – “Società Intercomunale Patrimonio Idrico S.r.l.”, deriva dalla trasformazione del Consorzio Impianti Idrici di Alba-Langhe-Roero, disposto con deliberazione dell’Assemblea Consortile in data 29/09/2008, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 115, commi 1 e 7 bis, del Testo Unico Enti Locali 267/2000 e s.m.i., e dalla successiva fusione per incorporazione, dalla “SOCIETA’ IMPIANTI ACQUE REFLUE S.R.L., (atto del 21/10/2015 Rep. N. 111822 notaio Corino Stefano).

SIPI è proprietaria degli impianti e reti destinati al servizio idrico integrato, strumentali alle esigenze dei seguenti comuni soci: Alba, Baldissero d’Alba, Barolo, Bra, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Corneliano d’Alba, Diano d’Alba, Dogliani, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Narzole, Neive, Novello, Piobesi d’Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Roero, Serralunga d’Alba, Sinio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno e Vezza d’Alba.

SIIAR – “Società Intercomunale Impianti Acque Reflue” S.r.l. con sede in Bra, deriva dalla trasformazione dell’Azienda Consortile Depurazione Acque Reflue S.Michele-America dei Boschi, in società di capitali, operata ai sensi dell’articolo 115, comma 7-bis del T.U.E.L. degli Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i., ed è proprietaria delle reti e degli impianti, già appartenenti alla suddetta Azienda al momento della trasformazione e di quelli successivamente realizzati, destinati allo svolgimento dei servizi idrici di parte dei territori dei comuni di Bra e Pocapaglia, unici soci della società stessa.

Tutte le anzidette società sono costituite tra comuni che rientrano nel territorio dell’ATO4/CN.

A seguito di reciproci confronti, gli organi amministrativi di SISI,SIPI e SIIAR hanno valutato l’opportunità e la convenienza di addivenire all’unificazione delle sopra nominate società e ciò mediante la fusione per incorporazione di SIPI e SIIAR in SISI, dando luogo ad un’unica società a responsabilità limitata avente parimenti natura di società in house providing che, verosimilmente, sarà affidataria, in via indiretta, dei medesimi compiti oggi facenti capo alla stessa.

In tal modo si realizzerebbe un’integrazione funzionale degli impianti e delle reti in capo alla società rinveniente dalla suddetta fusione, evitando la ripartizione delle proprietà pro-quota tra i singoli Comuni associati, e la perdita dell’utilità collettiva per cui gli impianti furono realizzati ed alla quale sono tuttora finalizzati.

Pertanto, deve permanere una forma di proprietà indivisa degli impianti e delle reti di cui trattasi.

Tutte e tre le società risultano conformate secondo il modello in house providing. La natura in house delle Società è espressamente stabilita nelle delinere dei Consigli comunali di costituzione delle anzidette società ed è affermata nei rispettivi statuti che, in coerenza, assicurano il requisito del totale capitale pubblico per l'intera durata delle società, garantiscono l'esercizio da parte degli Enti locali del c.d. controllo analogo mediante i poteri attribuiti ai soci nell'Assemblea (ulteriori e più incisivi rispetto a quanto si prevede nelle ordinarie società di capitali) e disciplinano gli indirizzi vincolanti che i predetti Enti locali formulano nei confronti degli organi amministrativi. Inoltre le società stesse sono obbligate per statuto a svolgere la parte più importante dell'attività con gli Enti soci o, su incarico di essi, con le collettività rappresentate dai predetti Enti locali e nel territorio di riferimento di questi ultimi.

E' da rilevare che sussiste continuità territoriale tra la circoscrizione dei Comuni soci in SISI s.r.l. e quelle dei Comuni soci in SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l., tutti ricadenti nell'ambito della Provincia di Cuneo.

Sussiste altresì l'infungibilità dei soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione, sia per le predette condizioni di integrazione territoriale, sia perché si tratta di società che, come illustrato in apertura della presente deliberazione, presentano le medesime caratteristiche in house e che svolgono attività omogenee e perciò tra di loro integrabili ed ottimizzabili.

Questo Comune è socio di SISI S.R.L. con una quota dell'1,101% e di SIPI S.R.L. con una quota dell'1,409%.

Gli organi amministrativi di SISI s.r.l., SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. hanno valutato l'opportunità e la convenienza a divenire all'unificazione delle sopra nominate società e ciò mediante la fusione per incorporazione di SIPI s.r.l., SIIAR s.r.l. in SISI s.r.l., dandosi luogo ad un'unica società avente parametri natura in house providing.

In conformità ai rispettivi statuti, gli organi amministrativi di SISI s.r.l., SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. hanno rappresentato le valutazioni, di cui al precedente comma, alle rispettive Assemblee societarie le quali, dopo averle ponderate, le hanno condivise ed hanno impegnato gli organi amministrativi a predisporre i necessari atti prodromici alla fusione ed a sottoporli ai Consigli dei Comuni soci e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea societaria.

E' opportuno e conveniente per questo comune divenire alla fusione per incorporazione di SIPI s.r.l., SIIAR s.r.l. in SISI s.r.l., perché in tal modo viene assicurata la prosecuzione della produzione dei servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali soci e nel contempo, mediante la concentrazione in una sola società, si ottengono significativi risparmi di spesa.

E' opportuno mantenere, anche per la società rinveniente dalla fusione, la forma della società a responsabilità limitata (s.r.l.), in quanto è quella che maggiormente si presta ad assicurare agli Enti locali il controllo sulla società analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni, come richiesto dall'ordinamento per le società in house providing.

Infatti, la disciplina legislativa della s.r.l., contenuta nel Codice civile, permette di conformare lo statuto in maniera tale da garantire ai soci penetranti poteri in sede di programmazione delle attività della società e di verifica dei relativi risultati, potendosi, all'esito di siffatta verifica, assumere le decisioni che eventualmente si rendano necessarie.

La società in house risultante dall'aggregazione tra SISI s.r.l., SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. è legittimata a rimanere proprietaria dei beni già appartenenti alle sopracitate società e/o dei precedenti consorzi azienda, destinati allo svolgimento dei servizi idrici ed allo scopo utilizzati dagli appositi gestori. Trattasi infatti di beni mai appartenuti ad Enti Locali e quindi non facenti parte del demanio accidentale dei comuni ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. (crf. Corte Cost. 25/11/2011 n. 320). Peraltro, vi è la necessità e la convenienza di mantenere indivisa la proprietà in capo alla società rinveniente dalla fusione tra SISI s.r.l., SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. non avendo significato, a meno di disperdere l'utilità collettiva in vista della quale essi furono realizzati ed alla quale sono tuttora finalizzati, la suddivisione tra i Comuni di segmenti costituenti impianti unitari e quindi singolarmente privi di rilievo autonomo, suddivisione comunque difficilmente praticabile sul piano tecnico.

L'operazione è coerente anche con l'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 che consente agli enti locali di mantenere partecipazioni o costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Infatti SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. sono proprietarie e amministrano i beni destinati ai servizi idrici ad esse derivanti dai precedenti Consorzi Azienda ed inoltre quelli da esse realizzati; SISI è proprietaria e amministra i beni destinati ai servizi idrici da essa realizzati ed inoltre, come sopra già riportato, gestirà verosimilmente in forma associata tali servizi nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite dall'Ente di Governo dell'ATO n. 4 Cuneese. Si tratta di attività strumentali/gestionali strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci, considerato che nell'ordinamento della Regione Piemonte "le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato" "restano confermate in capo agli enti locali" "secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13". (art. 2 della L.R. 24 maggio 2012, n. 7) la quale precisa altresì che i Comuni esercitano in forma associata le funzioni previste dalla L. 36/1994 in materia di organizzazione del servizio idrico integrato (art. 3 della L.R. 13/1997).

L'operazione e cioè l'aggregazione di esistenti società a partecipazione pubblica, come SISI s.r.l., SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l., è altresì pienamente coerente con l'art. 20 del citato D.Lgs. 175/2016 che, impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un piano di riassetto delle società in cui esse detengono partecipazioni, finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle stesse. Detti piani di razionalizzazione sono adottati sulla base dei criteri definiti dal comma 2 del citato articolo 20.

In particolare il processo di fusione oltre ad essere funzionale a risolvere criticità di cui alla lettera c) del citato comma 2, (partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali), consentirà, come richiesto dalla successiva lettera f) un notevole contenimento dei costi, attraverso l'azzeramento dei costi di funzionamento ascrivibili alle società SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. senza alcun aggravio di spesa per SISI, società incorporante, nonché il rispetto delle finalità di cui alla lettera g) (necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4).

Sotto il profilo giuridico l'operazione si configura come "fusione mediante incorporazione" in conformità degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, secondo le modalità e le condizioni contenute nel progetto di fusione e considerate le situazioni patrimoniali delle società al 31/12/2017.

Gli organi amministrativi di SISI s.r.l., SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. hanno predisposto il progetto di fusione e la connessa relazione ai sensi degli artt. 2501-ter e 2501-quinquies del Codice civile nonché acquisito la relazione dell'esperto, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. ed ancora predisposto l'adeguamento dello statuto della società in house rinveniente, atti tutti allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

In particolare il nuovo statuto, allegato al presente atto alla lett. "A", contiene le seguenti disposizioni:

- a) (art. 3) La partecipazione alla società non ha fine di lucro; non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.
- b) (art. 5) Aumento gratuito del capitale sociale da € 65.804 ad € 200.000 e ripartizione dello stesso in quote proporzionali al numero degli abitanti residenti in ciascun comune, come peraltro già previsto nei vigenti statuti di SISI s.r.l. e SIPI s.r.l. Il riferimento temporale della popolazione residente, al fine di rendere la ripartizione del capitale sociale coerente con la popolazione effettivamente residente in ciascun comune, è stato definito al 31 dicembre 2016, ultimo dato ISTAT disponibile;
- c) (art. 15) Al fine di garantire equa rappresentatività delle diverse realtà del territorio, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stato elevato da 3 a 5.

Atti di contenuto omologo al presente verranno assunti dagli Enti locali soci in SISI s.r.l. ed in SIIAR s.r.l., fermo restando che, l'operazione di aggregazione potrà essere perfezionata qualora intervengano deliberazioni degli Enti locali in numero tale da consentire alle Assemblee di SISI, SIPI e SIIAR di deliberare con le maggioranze previste dai rispettivi statuti;

Visti:

l'art. 2 della legge regionale n. 7/2012 e l'art. 3 della legge regionale 13/1997

gli articoli 4 e 20 del D.Lgs, 175/2016

l'art. 42 comma 2, lett. A) del TUEL (d.Lgs. 267/2000)

- *Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, le. b) n. 3) del T.U. Enti Locali;*
- *Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Patrimonio espresso ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;*
- *Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;*

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: consiglieri presenti n. 10, assenti n. zero, favorevoli n. 10, astenuti n. zero, contrari n. zero;

DELIBERA

1. Le sopra riportate premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare e fare proprio il progetto di fusione, ex art. 2501 ter C.C., tra le società SISI s.r.l., SIPI s.r.l e SIIAR s.r.l., con annesso statuto della società incorporante che tiene già conto delle variazioni apportate del testo originario dello statuto SISI s.r.l., per effetto della fusione stessa, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), a farne parte integrante e sostanziale, nonché di prendere atto e per quanto necessario approvare i seguenti ulteriori allegati:
 - B) relazione degli organi amministrativi ex art. 2501 quinquies C.C.;
 - C) relazione dell'esperto, ex art. 2501 sexies C.C.;
3. Di approvare pertanto la fusione per incorporazione delle società SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l in SISI s.r.l., la quale proseguirà, come società in house providing, nello svolgimento dei medesimi compiti già espletati dalle predette società, con capitale suddiviso in misura proporzionale secondo la popolazione residente al 31/12/2018;
4. Di esprimere l'indirizzo che, per quanto di rispettiva competenza, gli organi delle società interessate diano corso all'operazione di fusione sulla base degli atti come sopra approvati;
5. Di incaricare gli organi ed uffici di questo Comune di porre in essere quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione ed in particolare di incaricare il rappresentante di questo Comune di partecipare all'Assemblea della società SIPI s.r.l. che dovrà approvare la fusione tra le tre società.

SUCCESSIVAMENTE con la seguente votazione: consiglieri presenti n. 10, assenti n. zero, favorevoli n. 10, astenuti n. zero, contrari n. zero, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to: SANDRI Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25-gen-2019 al 08-feb-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)

Relata di pubblicazione N. 33
Dal 25-gen-2019 al 08-feb-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to : (BERTORELLO Marina)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 25-gen-2019 al 08-feb-2019

Monteu Roero, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)

Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti

La presente deliberazione:
X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
[] E' divenuta esecutiva il _____, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Monteu Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa CAPO Barbara

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Monteu Roero, li 25/01/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(F.to: BERTORELLO Marina)

